

I) CONSERVE ALIMENTARI

41. - Contrattazioni. - Si usa contrattare per iscritto, normalmente a mezzo copiacommissione. Spesso le contrattazioni avvengono per mezzo di rappresentanti.

42. - Mostarda. - Per la mostarda si usa specificare la qualità ed il tipo di confezione.

La mostarda viene fornita in scatole o secchie di latta litografate, in vasi di vetro, recipienti di plastica ed altri.

Le mostarde confezionate s'intendono sempre vendute a peso netto.

Per i vasi di vetro e altre piccole confezioni in latta litografata il peso dichiarato in fattura s'intende netto; dette confezioni si contrattano però a pezzo.

43. - **Spese.** - Sono sempre a carico del venditore le spese di imballaggio e di trasporto. Le spese inerenti allo scarico sono sempre sostenute dal compratore se grossista. Sono invece sostenute dal venditore se il compratore è un dettagliante.

Le modificazioni al regime fiscale degli zuccheri determinano i prezzi e le relative variazioni di prezzo.

44. - **Termine per la denuncia.** - Quando venga riscontrata una differenza di peso in confronti dei quantitativi fatturati o una diversità tra la qualità contrattata e quella ricevuta, la protesta del compratore deve essere comunicata al venditore entro 8 giorni dall'arrivo della merce.

Se la denuncia avviene a mezzo lettera o telegramma, data della comunicazione deve intendersi quella del timbro postale di partenza.